



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.441/T/15.156 del 29 novembre 2015

Alle Colleghe ed ai Colleghi,  
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario  
e di Esecuzione Penale Esterna  
**LORO SEDI**

**Oggetto: Denunce alle Procure Regionali della Corte dei Conti per presunto danno erariale discendente da soccombenza dell'Amministrazione penitenziaria a causa del sovraffollamento.  
-RICHIESTA DI URGENTE INTERVENTO-**

*Cari Colleghe e Colleghi,*

Vi invio la nota Prot. n.440/T/15.155 del 29 novembre 2015 di pari oggetto, inviata dal Si.Di.Pe. al Ministro della Giustizia, **Andrea Orlando**, e al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, **Presidente Santi Consolo**, in merito a quanto si sta verificando in danno dei dirigenti penitenziari dall'introduzione, da parte dell'Ufficio del Contenzioso del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, di una procedura di sistematico e acritico invio alle Procure Regionali della Corte dei Conti di tutti i provvedimenti giurisdizionali nei quali l'Amministrazione risulta soccombente nelle cause promosse dalle persone detenute per ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa delle condizioni inumane e degradanti della detenzione discendenti dal sovraffollamento, sulla base di un peraltro inconferente richiamo agli articoli 6 e 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche".

Il Si.Di.Pe. ha evidenziato che le condanne dell'Amministrazione al risarcimento per effetto del sovraffollamento discendono da fattori assolutamente estranei alla responsabilità dei singoli direttori degli istituti penitenziari, perché dipendenti da fattori generali, come sancito dalla stessa C.E.D.U., fattori che hanno interessato l'intero territorio nazionale, che non possono certamente essere ascritti a dolo o colpa grave dei direttori medesimi e per i quali i vari Governi ha dovuto adottare misure eccezionali sul piano normativo.

Questo sindacato ha evidenziato, inoltre, che non v'è chi non veda come i direttori degli istituti penitenziari, essi stessi vittime dello stato di emergenza carceraria dovuta al sovraffollamento, impossibilitati ad adottare rimedi ad un problema definito dalla stessa C.E.D.U. di carattere strutturale e sistemico, per effetto di "fuoco amico" vengono oggi dalla loro stessa Amministrazione indicati alle Procure Regionali della Corte dei Conti come i potenziali responsabili di condanne, che sono da ascrivere, invece, a responsabilità che sono collocate a ben altri livelli e che derivano da anni di irrazionale rafforzamento delle politiche securitarie, che hanno fatto del carcere la principale, se non unica, risposta al crimine.

Al Ministro della Giustizia ed al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è stato richiesto dal Si.Di.Pe. un autorevole e tempestivo intervento, al fine di ristabilire i principi di verità e di diritto nella questione in argomento, affinché non siano avviati in merito ulteriori, ingiustificati ed ingiusti, procedimenti di responsabilità patrimoniale a carico dei direttori degli istituti penitenziari e siano archiviati quelli già instaurati.

Per completezza di informazione, vista la complessità della questione, si rimanda alla precitata nota di questa Segreteria Nazionale.

Il Si.Di.Pe. continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi della questione ed a tenerVi informati.

*Grazie e buon lavoro a tutti.*

**Il Segretario Nazionale**  
**Rosario Tortorella**

**PRESIDENTE**  
**Dott.ssa Cinzia CALANDRINO**

**SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO**  
**Dott. Francesco D'ANSELMO**

**SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO**  
**Dott. Nicola PETRUZZELLI**

**Segretario Nazionale**

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -

twitter



@sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176

sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

**Prot. n.440/T/15.155 del 29 novembre 2015**

Al Signor Ministro della Giustizia,  
*On.le Andrea Orlando*  
**ROMA**

Al Signor Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria,  
*Presidente Santi Consolo*  
**ROMA**

**Oggetto: Denunce alle Procure Regionali della Corte dei Conti per presunto danno erariale discendente da soccombenza dell'Amministrazione penitenziaria a causa del sovraffollamento.  
-RICHIESTA DI URGENTE INTERVENTO-**

*Signor Ministro della Giustizia,*

*Signor Capo del Dipartimento,*

con la presente il Si.Di.Pe., che com'è noto è il sindacato più rappresentativo del personale Carriera Dirigenziale penitenziaria<sup>1</sup>, ritiene necessario portare alla conoscenza delle SS.LL. un fatto di estrema gravità, del quale siamo sicuri che le SS.LL. non sono a conoscenza e che rischia di determinare ingiustificate e gravissime conseguenze sui dirigenti penitenziari.

Ciò che è, invero, sconcertante è che tali conseguenze in danno dei dirigenti penitenziari discendono dall'introduzione, da parte dell'Ufficio del Contenzioso del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, di una procedura di sistematico e acritico invio alle Procure Regionali della Corte dei Conti di tutti i provvedimenti giurisdizionali nei quali l'Amministrazione risulta soccombente nelle cause promosse dalle persone detenute per ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa delle condizioni inumane e degradanti della detenzione discendenti dal sovraffollamento.

Com'è noto, infatti, il Governo con il Decreto Legge 26 giugno 2014 n.92, convertito, con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 117, "Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di

<sup>1</sup> Decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione del 20 dicembre 2013 di individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.23 del 29 gennaio 2014

**Segretario Nazionale**

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -

twitter  @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176  
sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

*ottemperare a quanto disposto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia), nella quale è stato stabilito che lo Stato italiano debba predisporre un insieme di rimedi idonei a offrire una riparazione adeguata del pregiudizio derivante dal sovraffollamento carcerario, a tal scopo stabilendo il termine di un anno dalla data di definitività della predetta decisione"* introdusse nell'Ordinamento Penitenziario l'articolo 35 ter recante il *"Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati"*.

Orbene, recentemente, alcuni Direttori penitenziari hanno ricevuto dalle Procure Regionali presso le Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti, avvisi di inizio di procedimento per presunto danno erariale, a seguito di contenziosi per risarcimento danni subiti da detenuti a causa delle condizioni inumane e degradanti di detenzione.

Le vicende scaturiscono dalla ricezione da parte del giudice contabile di tutte le sentenze di condanna dell'Amministrazione nelle controversie in questione, in virtù di un ordine di servizio, emanato *motu proprio* dal Magistrato fuori ruolo preposto alla Direzione dell'Ufficio del Contenzioso del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, - il n.160 del 18 gennaio 2015 - che espressamente dispone che le Sezioni Prima, Seconda, Terza e Quinta del precitato Ufficio provvedano *"a trasmettere anche alla Procura Regionale della Corte dei Conti le sentenze sfavorevoli all'Amministrazione"* sulla base di un peraltro inconferente richiamo agli articoli 6 e 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 *"Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche"*.

In realtà, come è noto, l'unico obbligo da parte delle amministrazioni riguarda l'invio delle sentenze (anche non definitive) di condanna, relative ai delitti di pubblici ufficiali commessi ai fini patrimoniali contro la pubblica amministrazione, previsti dagli articoli 6 e 7 della legge n. 97 del 2001, ed è di tutta evidenza non solo che il caso in esame non rientra affatto nell'ipotesi normativamente prevista, ma che le condanne al risarcimento da parte dell'Amministrazione per effetto del sovraffollamento discendono da fattori assolutamente estranei alla responsabilità dei singoli direttori degli istituti penitenziari, perché dipendenti da fattori generali, come sancito dalla stessa C.E.D.U., fattori che hanno interessano l'intero territorio nazionale e che non possono certamente essere ascritti a dolo o colpa grave dei direttori medesimi.

Giova a riguardo ricordare quanto segue.

1. Con la precitata sentenza "pilota" della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo n.7 dell'8.01.2013 (caso Torreggiani e altri contro Italia), che ha condannato l'Italia per la persistente violazione dell'art.3 della *"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali"*, l'alto consesso

2

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -

twitter  @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176  
sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

europeo, con articolate argomentazioni, ha messo in rilievo i problemi normativo-strutturali che si scaricano sul sistema penitenziario italiano e che erano alla base delle violazioni lamentate dai ricorrenti: in particolare, dopo aver sottolineato il carattere sistematico delle violazioni dell'art.3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, quale diretta conseguenza del fenomeno del sovraffollamento carcerario, la Corte ha invitato l'Italia ad adottare, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri, le misure e le azioni in grado di porvi rimedio, in conformità al principio di sussidiarietà, secondo il quale spetta anzitutto alle autorità nazionali garantire un'adeguata tutela ai diritti convenzionali.

In tal senso la Corte ha incoraggiato il nostro Paese a provvedere alla riduzione del numero dei detenuti attraverso la scelta di misure punitive non privative della libertà e la riduzione della carcerazione preventiva. La Corte ha anche richiamato espressamente le raccomandazioni del Comitato dei Ministri – Rec(99)2 e Rec(2006)13 – che invitano gli Stati a ricorrere il più ampiamente possibile alle misure alternative alla detenzione e a riorientare la propria politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione, allo scopo, tra l'altro, di ridurre la crescita della popolazione detenuta.

2. L'Italia, peraltro, ha dovuto persino dichiarare lo stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, dapprima con D.P.C.M. 13 gennaio 2010, successivamente prorogato con D.P.C.M. 11 gennaio 2011 e ancora prorogato con D.P.C.M. del 23 dicembre 2011, fino al 31 dicembre 2012.
3. Per fronteggiare tale emergenza sono state adottate nel nostro Paese misure eccezionali e senza precedenti, quali:
  - gli interventi normativi, a partire dalla Legge 26 novembre 2010 n.199<sup>2</sup>, al D.L. 22 dicembre 2011, n. 211<sup>3</sup> al D.L. 1 luglio 2013, n. 78<sup>4</sup> nonché dal D.L. 23.12.2013 n.146<sup>5</sup> sino alla più

<sup>2</sup> Legge 26 novembre 2010, n. 199 "Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ((a diciotto mesi). (GU n.281 del 1-12-2010)

<sup>3</sup> D.L. 22 dicembre 2011, n. 211 "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri"

<sup>4</sup> D.L. 1 luglio 2013, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena", convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 94, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 febbraio 2012, n. 9

<sup>5</sup> D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 21 febbraio 2014, n. 10.



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna ed esterna.

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

recente L. 28 aprile 2014, n. 67<sup>6</sup>, nonché dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92<sup>7</sup> ed ancora, sul fronte della custodia cautelare l'approvazione della L. 16 aprile 2015, n. 47<sup>8</sup>.

A ciò si aggiunga che altri interventi normativi sono previsti, come il PdL N.2798 *“Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena”*, in corso di esame alla Camera;

- la nomina di un *“Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie”*<sup>9</sup> ex art. 20 della Legge n°2 del 28.01.2009, con poteri, in deroga alle norme vigenti, di intervento per il superamento dello stato di emergenza determinato dal sovrappopolamento degli istituti penitenziari, la cui previsione per le carceri è contenuta nell'art. 44 bis della Legge n° 14 del 29.02.2009 contenente *“Disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie”*. È noto che tale previsione commissariale è cessata anticipatamente, dopo i fallimentari risultati prodotti, per effetto dell'art 6 bis del D.L. 26 giugno 2014 n. 92, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 117.

4. Ai direttori degli istituti penitenziari non è consentito di non ricevere i soggetti sottoposti a limitazione della libertà dall'Autorità Giudiziaria, anche quando siano state superate le capienze dell'Istituto. Infatti, l'art. 22, comma 1, del D.P.R. 30.06.2000, n.230 *“Regolamento recante norme sull'ordinamento*

<sup>6</sup> L. 28 aprile 2014, n. 67 contenente <<Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili >>

<sup>7</sup> D.L. 26 giugno 2014, n. 92 *“Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile”*, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 117

<sup>8</sup> L. 16 aprile 2015, n. 47 *“Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità”*.

<sup>9</sup> La previsione del commissario straordinario, ex art. 20 della Legge n°2 del 28/01/2009, per le carceri è contenuta nell'art. 44 bis della Legge n° 14 del 29/02/2009 contenente *“Disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie”* e fu attribuita al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Franco Ionta. Successivamente con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2012 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 3995). (12A00571) Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 15 del 19-1-2012 - venne nominato un commissario delegato, in sostituzione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, nella persona del Prefetto Angelo Sinesio, con D.P.R. 3 dicembre 2012, prorogato ope legis ex art.4 del D.L. 1 luglio 2013, n. 78 *“Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena” (convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013 n. 94”*) e rimasto in carica sino a quando tale istituzione venne soppressa con l'art 6-bis del decreto-legge n 92 del 26 giugno 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117).





Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

*penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà"*, stabilisce che le direzioni degli istituti penitenziari devono ricevere le persone indicate nell'articolo 94 del D.Lgs. 28.07.1989, n. 271 (disposizioni di attuazione al c.p.p.), e quelle che si costituiscono dichiarando che ciò fanno per dare esecuzione ad un provvedimento da cui consegue la privazione dello stato di libertà.

Ne consegue che il direttore del penitenziario, a norma di legge, non ha margini di discrezionalità nell'accettazione di persone, condotte in Istituto perché sottoposte a misure di custodia cautelare in carcere ovvero di esecuzione di pena definitiva, oltre che a quelli che per diversi motivi (opportunità, di giustizia ecc.) vengono assegnate dai competenti Uffici superiori.

In proposito pare opportuno ricordare l'enorme incidenza sul sovraffollamento delle carceri del fenomeno delle cosiddette "porte girevoli"<sup>10</sup>, sul quale è dovuto intervenire il Governo con il già citato D.L. 22 dicembre 2011, n. 211 "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 febbraio 2012, n. 9.

D'altronde, i diversi Organi di polizia giudiziaria, su espressa disposizione del Pubblico Ministero precedente, continuano a condurre in carcere soggetti arrestati in flagranza, per i quali si deve procedere con rito direttissimo, anziché condurli "direttamente" dinanzi al giudice del dibattimento entro le 48 ore successive, come previsto dall'art. 558, comma 4 bis, del codice di procedura penale.

Orbene, nonostante sia del tutto evidente, alla luce di quanto sopra esposto, l'assoluta assenza di qualunque responsabilità contabile derivante da comportamenti dolosi o gravemente colpevoli imputabili ai direttori degli istituti penitenziari, il pedissequo invio alle Procure Regionali della Corte dei Conti da parte dell'Ufficio del Contenzioso del D.A.P. dei provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli all'Amministrazione per il risarcimento dei danni patiti dal detenuto a causa del sovraffollamento, pur in assenza di una ragione normativa per un tale invio, determina in automatico una qualificazione di tale comunicazione quale denuncia per danno erariale, essendo evidente che le comunicazioni in tal senso da parte dell'Amministrazione assumono per le stesse Procure un particolare valore in quanto l'Amministrazione è ritenuta fonte qualificata.

Ciò posto, non v'è chi non veda come i direttori degli istituti penitenziari, essi stessi vittime dello stato di emergenza carceraria dovuta al sovraffollamento, impossibilitati ad adottare rimedi ad un problema definito dalla stessa C.E.D.U. di carattere strutturale e sistemico, per effetto di "fuoco amico" vengono oggi

<sup>10</sup> Le cosiddette "porte girevoli" individuano il fenomeno di brevissima permanenza in carcere della persona, che, entro un lasso di tempo di tre/cinque giorni, viene rimessa in libertà o agli arresti domiciliari.



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna ed esterna.

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

dalla loro stessa Amministrazione indicati alle Procure Regionali della Corte dei Conti come i potenziali responsabili di condanne, che sono da ascrivere, invece, a responsabilità che sono collocate a ben altri livelli e che derivano da anni di irrazionale rafforzamento delle politiche securitarie, che hanno fatto del carcere la principale, se non unica, risposta al crimine.

Questa organizzazione sindacale ritiene opportuno evidenziare, invece, che se la situazione penitenziaria è migliorata, evitando al nostro Paese il rischio di numerose condanne della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'art. 3 della "Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali" che, sotto la rubrica "proibizione della tortura", pone il divieto di pene e trattamenti disumani e degradanti, questo miglioramento è dovuto non solo ai recenti e diversi provvedimenti normativi adottati dai diversi Governi e approvati dal Parlamento, ma anche all'impegno costante del personale penitenziario ed in particolare, dei Dirigenti penitenziari, che meglio e più direttamente conoscono e gestiscono nel complesso e in concreto il sistema penitenziario.

L'Italia, anzi, ha ricevuto la fiducia dei vertici del Consiglio d'Europa anche grazie all'impegno profuso dai Dirigenti penitenziari, i quali a tutti i livelli ed in tutte le articolazioni dell'Amministrazione (istituti penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, provveditorati e dipartimento) hanno profuso ogni sforzo per assicurare il rispetto dei principi fissati dalla C.E.D.U. con la sentenza Torreggiani e per migliorare le condizioni di vita nelle carceri.

Questo loro impegno è stato sicuramente essenziale ed acquista maggior valore se si considera che i dirigenti continuano ad essere ancora privi di un contratto di categoria, sono tuttora oggetto, come i Dirigenti della Polizia di Stato ai quali sono provvisoriamente equiparati, del blocco degli scatti biennali di stipendio, nonché di quel trattamento economico che la Legge 27 luglio 2005 n. 154, istitutiva della Carriera dirigenziale penitenziaria, riconosce loro, non essendo stata ancora risolta la questione della conservazione dell'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza, ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici che li riguardano, come espressamente previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63.

Invero, non si può non evidenziare che la vicenda che con la presente si segnala pone la Dirigenza penitenziaria nel più profondo sconforto, poiché essa non può non considerare le denunce dell'Amministrazione al giudice contabile, oltre che un atto di vera e propria ingiustizia sostanziale, alla luce dell'impegno e degli oneri che su di essa gravano, anche un grave atto di disattenzione



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

dell'Amministrazione, con riferimento alla normativa che individua i soggetti tenuti ad effettuare le denunce per danni erariali.<sup>11</sup>

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, si chiede alle SS.LL. un autorevole e tempestivo intervento, al fine di ristabilire i principi di verità e di diritto nella questione in argomento, affinché non siano avviati in merito ulteriori, ingiustificati ed ingiusti, procedimenti di responsabilità patrimoniale a carico dei direttori degli istituti penitenziari e siano archiviati quelli già instaurati.

Ringraziamo per la Loro preziosa e sicura attenzione e restiamo in attesa di conoscere le urgenti determinazioni che saranno adottate.

*Cordialmente,*

**Il Segretario Nazionale  
Rosario Tortorella**

**PRESIDENTE**

**Dott.ssa Cinzia CALANDRINO**

**SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO**

**Dott. Francesco D'ANSELMO**

**SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO**

**Dott. Nicola PETRUZZELLI**

<sup>11</sup> v. nota interpretativa della Procura Generale n. 9434/2007P recepita dall'amministrazione penitenziaria con lettera circolare 3 ottobre 2007, prot. n. 0301302.

**Segretario Nazionale**

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -

twitter  @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176  
sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) - Codice Fiscale n.97303050583

# Ministero della Giustizia

*Il Direttore dell'Ufficio del Contenzioso dell'Amministrazione Spettacolo*

ORDINE DI SERVIZIO N. 160 DEL 18 FEBBRAIO 2015

- Visto** l'Atto generale di regolamentazione dell'Ufficio del contenzioso. Profili legislativi ed organizzativi, promulgato con nota del Capo del Dipartimento;
- Visto** il decreto 16 aprile 2010, recante riorganizzazione delle Sezioni dell'Ufficio del Contenzioso e rideterminazione delle competenze alle medesime ascritte;
- Vista** la proposta di riorganizzazione dell'Ufficio del Contenzioso, a firma del Direttore dell'Ufficio, 04 maggio 2012;
- Considerato** che le Sezioni interessate di questo Ufficio già provvedono all'invio delle sentenze sfavorevoli ai sensi dell'art. 61 del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che al comma 1 bis sancisce: "Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e Ministero dell'Economia e delle Finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero di soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 105 del codice di procedura civile".
- Tenuto conto** però dell'esito della riunione tenutasi in data 04 febbraio 2015 presso la Procura Regionale della Corte dei Conti, ove il giudice contabile ha espresso alla scrivente la necessità di inviare, alla stessa Procura, le sentenze di condanna dell'Amministrazione dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi o comunque effetti sulla finanza pubblica;
- Considerato** che tra le fonti di conoscenza per il P.M. presso il giudice contabile di possibili danni erariali, quelle provenienti dalla stessa amministrazione danneggiata possono assumere un particolare valore;

## DISPONE

**Art. 1)** Le Sezioni Prima, Seconda, Terza e Quinta di questo Ufficio provvederanno dalla data del presente ordine di servizio a trasmettere anche alla Procura Regionale della Corte dei Conti le sentenze sfavorevoli all'Amministrazione.

**Art. 2)** Il presente ordine di servizio sia notificato al Direttore Aggiunto, ai Direttori delle Sezioni interessate perché ne diano comunicazione anche al personale in servizio presso l'Ufficio e sia inserito dalla Segreteria nella raccolta degli ordini di servizio.

Il Direttore dell'Ufficio  
Cons. Maria Luisa DE ROSA

